



Via San Gottardo 90
casella postale
6828 Balerna
Svizzera
www.balerna.ch

10 ottobre 2023

Ordinanza municipale sui piccioni



Il Municipio di Balerna richiamati

- La Legge organica comunale del 10 marzo 1987, in particolare gli art. 107 e 192;
- Il Regolamento di applicazione della Legge organica, in particolare gli art. 23 e 25;
- Il Regolamento comunale, in particolare gli art. 52 e 100

emana

le seguenti disposizioni concernenti la gestione dei piccioni sul suolo comunale.

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza persegue lo scopo di tutelare la salute dei cittadini dal diffondersi di malattie virali trasmesse all'uomo dai piccioni, tramite un controllo sulla popolazione degli stessi.

Essa intende altresì tutelare le proprietà pubbliche e private dalle conseguenze di una colonia eccessivamente numerosa di piccioni.

Art. 2 Campo d'applicazione

L'ordinanza è applicabile in tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Balerna.

Art. 3 Divieti

Il foraggiamento dei piccioni è vietato, se non presso le apposite piccionaie. Sono esclusi dal divieto gli allevamenti privati e segnalati al Municipio.

Art. 4 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con una multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore l'11 novembre 2023.

Per il Municipio

Il Sindaco:  Il Segretario: 
Avv. Luca Pagan Angelo Russo



Adottata con risoluzione municipale no. 1014 del 10 ottobre 2023.

Pubblicata all'albo comunale per 30 giorni a contare dall'11 ottobre 2023 ai sensi dell'art. 192 LOC e 44 del relativo Regolamento d'applicazione. Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato in Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute.